



**CORTE DEI CONTI**  
PROCURA REGIONALE  
presso la Sezione Giurisdizionale  
per la Campania

Napoli, li

02 MAR 2017

Al Signor sindaco  
del Comune di

84030 CASALETTO SPARTANO (SA)

RACCOMANDATA A. R.

Prot. n. PR0003232/2017P

Giudizio 63792

Giudizio Appello 45842

Al Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei Servizi  
Direzione Centrale dei Servizi  
del Tesoro - Ufficio V

Via Casilina, 1/3

00182 -


ROMA

**OGGETTO:** Sentenza n. 69 del 06/02/2017 resa dalla II Sezione Centrale di Appello - Appelli proposti da FALCE Giuseppe ed altri avverso la Sentenza n. 236/2013 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.

Si trasmette la sentenza con formula esecutiva, indicata in oggetto, corredata dalla nota spese e da quella dei bolli, emesse nel giudizio di appello proposto dai suddetti convenuti avverso il suindicato provvedimento della Sezione Giurisdizionale per la Campania.

Ai sensi delle vigenti disposizioni l'Amministrazione danneggiata deve comunicare al Procuratore Regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, le generalità complete del funzionario responsabile del procedimento relativo al recupero in questione.

Si sottolinea che eventuali copie della Sentenza d'Appello, per uso notifica, dovranno richiedersi alla Segreteria della Sezione Centrale di Appello che pronunciato la stessa.



IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA  
(Dr. Angelo BORRELLI)



62792

# CORTE DEI CONTI

Sezione Seconda Giurisdizionale D'Appello  
Segreteria

CORTE DEI CONTI



0001923-20/02/2017-SG\_AP2-A50-P

Alla Procura Regionale  
della Corte dei conti  
presso la Sezione Giur.le  
Regione Campania

Oggetto: Sentenza n. 69/2017

Si trasmette l'originale in Forma Esecutiva della sentenza indicata in oggetto, unitamente alla nota spese e nota bolli, per gli adempimenti di competenza.

Il Collaboratore Amministrativo

Maurizio Antico

Sent. 69/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai magistrati

dott. Stefano Imperiali Presidente relatore

dott.ssa Angela Silveri Consigliere

dott.ssa Francesca Padula Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Luca Fazio Consigliere

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio sull'appello n. **45842** del registro di segreteria, proposto dai sigg. **Giacomo Scannelli, Francesco Falce, Giuseppe Amato, Pietro Tancredi, Angelo Scotellaro e Feliceantonio Bruno**, rappresentati e difesi dagli avvocati **Mario D'Urso e Antonio D'Urso**, contro la **Procura Generale della Corte dei conti** e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 236 del 25.2.2013.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 31.1.2017 il relatore, l'avv. Lucia Gulino per delega e il vice procuratore generale dott.ssa Luisa de Petris;

Ritenuto in

## FATTO

1. Con sentenza n. 236/2013, notificata il 12.5.2013, la Sezione giurisdizionale per la Campania ha condannato i consiglieri del Comune di Casaleto Spartano





(SA) sigg. Francesco Falce, Giuseppe Amato, Pietro Tancredi, Angelo Scotellaro e Feliceantonio Bruno a pagare 1.709,59 euro ciascuno in solido con il sindaco sig. Giacomo Scannelli e quest'ultimo a pagare 8.547,95 euro in solido con i consiglieri, in tutti i casi con rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso delle spese di giudizio. La Procura Regionale aveva chiesto il risarcimento del danno indiretto subito dal Comune in conseguenza della condanna al risarcimento del danno da *mobbing* subito dalla dipendente comunale Teresa Iudice.

2. Con atto di appello notificato il 28.5.2013 e depositato il 10.6.2013, i convenuti hanno eccepito l'*inammissibilità dell'azione risarcitoria da danno indiretto, in carenza del giudicato civile di condanna della P.A.*, poiché "gli eventuali pagamenti eseguiti prima del passaggio in giudicato della sentenza" civile hanno "natura provvisoria"; hanno chiesto la "sospensione del giudizio, in attesa del giudicato della Corte di Cassazione"; hanno sostenuto la "legittimità" di "comportamento" tenuto dai convenuti con le deliberazioni di Giunta n. 118/2003, n. 49/2005, n. 61/2005, n. 2/2006 e n. 10/2009, che avevano variamente ridefinito l'organizzazione dei servizi comunali; hanno affermato la "carenza di dolo o colpa grave" in ragione della "perfetta buona fede" e "correttezza di comportamento degli attuali appellanti"; hanno lamentato la "mancata valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione" in considerazione dello svolgimento di "altre funzioni istituzionali" da parte della sig.ra Teresa Iudice.

Hanno chiesto in conclusione di "dichiarare inammissibile l'azione risarcitoria per carenza di interesse ad agire"; "sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio cassatorio civile"; "rigettare la domanda risarcitoria"; "tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività locale"; "utilizzare il potere riduttivo nella misura massima consentita".





3. Con conclusioni del 9.1.2017, la Procura Generale ha ritenuto inammissibili, in applicazione dell'art. 342 c.p.c., i primi due motivi di appello; ha affermato che "il comportamento illecito" degli appellanti "concretante mobbing" è già stato riconosciuto dal Giudice del Lavoro; ha sottolineato, sugli "elementi soggettivi (dolo/colpa grave)", "l'eshaustività del tessuto motivazionale della sentenza gravata"; ha escluso, per "la forzosa inoperatività della Iudice", qualsiasi vantaggio per l'amministrazione.

Ha chiesto in conclusione il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.

4. All'udienza del 31.1.2016, le parti hanno ribadito le loro argomentazioni e richieste scritte.

Considerato in

#### DIRITTO

1. Come ha rilevato la sentenza impugnata, "la Iudice aveva proposto ricorso al Tribunale di Sala Consilina che, con sentenza n. 140 del 12.3.2008, aveva riconosciuto l'avvenuto demansionamento della stessa, ascrivendolo ad una ritorsione posta in essere dal Sindaco Scannelli e dovuta a pregressi contrasti politici insorti tra questi e la famiglia della Iudice". Il Tribunale aveva pertanto condannato il Comune "alla reintegra della dipendente predetta nel posto di lavoro" e al pagamento di 15.207 euro "a titolo di risarcimento del danno da mobbing".

Con sentenza n. 917/2009, la Corte di Appello di Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale, condannando il Comune al pagamento di 28.000 euro, comprensivi di 7.000 euro per il risarcimento dei "danni morali".

Con sentenza n. 687/2014, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza





d'appello, fatta eccezione per la statuizione sul risarcimento dei danni morali, che ha cassato per carenza di motivazione rinviando sul punto alla Corte di Appello.

In definitiva, risulta confermato il danno indiretto contestato agli odierni appellanti dalla Procura Regionale, corrispondente a una spesa - per il giudizio civile e per il conseguente risarcimento alla sig.ra Teresa Iudice - che non ha evidentemente comportato alcuna utilità per il Comune o per la collettività amministrata.

2. Nella stessa sentenza della Cassazione si legge poi, tra l'altro:

▪ *"In tema di pubblico impiego privatizzato, il d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 1, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza <formale>, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita (Cass. n. 11405 del 2010). Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009). Questa è l'ipotesi ritenuta sussistente nella fattispecie dalla Corte di appello, la quale non*





ha disatteso le ragioni svolte dall'appellante per avere escluso la sussumibilità delle mansioni dall'alveo della previsione contrattuale della categoria di inquadramento, ma ha ritenuto che la lavoratrice avesse subito, nel periodo relativo alla sua adibizione alla biblioteca comunale, un radicale svuotamento della sua prestazione lavorativa, costretta ad una forzata inattività".

▪ "Oltre al carattere permanente del demansionamento (cfr., tra le altre, Cass. S.U. n. 1141 del 2007), che integra un comportamento illegittimo in sé, connotato dal suo protrarsi nel tempo, l'atto di assegnazione alle mansioni di istruttore presso la biblioteca fu seguito da una serie di condotte attive ed omissive, specificamente manifestatesi - secondo la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito - attraverso <il più assoluto disinteresse degli organi di vertice dell'amministrazione comunale nei confronti delle reiterate rimostranze formulate dalla citata dipendente> ed estrinsecatesi <in tutta la sua evidenza mediante il mantenimento della stessa in una condizione di prolungata inattività e in uno stato di progressivo isolamento nell'ambiente di lavoro>. La prova presuntiva del carattere vessatorio è stata tratta dalla Corte di appello dal fattore oggettivo, in applicazione dei principi di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.; costituisce corretta inferenza logica ritenere che il riferito comportamento integri una serie causale idonea, per le sue caratteristiche di ripetitività e protrazione nel tempo e idoneità lesiva, a integrare in modo inequivoco la prova indiretta del carattere vessatorio della condotta datoriale, secondo una sequenza deduttiva che da elementi noti tragga la certezza dell'esistenza del fatto ignoto".

In definitiva, la Cassazione ha sostanzialmente confermato il "carattere vessatorio" del "demansionamento" e delle successive "condotte attive ed omissive" dell'amministrazione comunale. Va pertanto confermato anche



A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or initials, written in dark ink. It is positioned below the circular stamp.

"l'elemento soggettivo" degli illeciti, come riconosciuto dalla sentenza in questa sede impugnata.

Sent. 69/201

3. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza della Sezione campana n. 236/2013 va per conseguenza confermata. Al pari delle spese del primo grado di giudizio, già liquidate e addebitate in solido ai convenuti, anche le spese del presente grado seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, respinge l'appello in epigrafe e per l'effetto conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n. 236 del 25.2.2013.

Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza, gravano in solido sugli appellanti e sono complessivamente liquidate in € 80,00 —

(ottanta/00) —

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017.

il Presidente

Stefano Imperiali

*Stefano Imperiali*

Depositata in Segreteria il

- 6 FEB. 2017

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

*Sabina Rago*





1/201

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

sent. 69/2017

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI  
CHE NE SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI,  
DI METTERE A ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO,  
AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA,  
E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI  
CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO LEGALMENTE  
RICHIESTI.


SPEDITA QUESTA PRIMA COPIA IN FORMA ESECUTIVA  
SU RICHIESTA DEL PROCURATORE REGIONALE DELLA  
CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE  
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

E NELL'INTERESSE DELL'ERARIO DELLO STATO.

DALLA SEGRETERIA DELLA SEZIONE SECONDA  
GIURISDIZIONALE CENTRALE DELLA CORTE DEI CONTI

Roma, li 20 FEB. 2017

Il Collaboratore Amministrativo  
Maurizio Amico






**CORTE DEI CONTI**  
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO  
VIA BAIAMONTI, 25 - ROMA

Nota delle spese liquidate e comprese nella decisione di condanna n° 69 depositata il 06/02/2017 pronunciata dalla SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO sul giudizio n° 45842 proposto da AMATO GIUSEPPE ed altri contro PROCURATORE GENERALE

DESCRIZIONE	FOGLI	IMPORTO (Euro)
N.1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	3	48,00
N.1 ORIGINALE SENTENZA	2	32,00

IMPORTO TOTALE DA RECUPERARE 80,00  
DICONSI EURO ottanta/00

**posti a carico dei soccombenti**

AMATO GIUSEPPE	Euro	13,33
BRUNO FELICEANTONIO	Euro	13,33
FALCE FRANCESCO	Euro	13,33
SCANNELLI GIACOMO	Euro	13,33
SCOTELLARO ANGELO	Euro	13,33
TANCREDI PIETRO	Euro	13,33

ROMA, 06/02/2017

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
ASOLE MANUELA







**CORTE DEI CONTI**  
**SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO**  
**SEGRETERIA GIUDIZI**  
VIA BAIAMONTI, 25 - ROMA

Nota dei bolli relativi a rilascio di copia della decisione di condanna n° 69 del 06/02/2017 pronunciata dalla SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO nel giudizio n° 45842 del registro di segreteria, promosso da AMATO GIUSEPPE:

AMATO GIUSEPPE  
BRUNO FELICEANTONIO  
FALCE FRANCESCO  
SCANNELLI GIACOMO  
SCOTELLARO ANGELO  
TANCREDI PIETRO

N.1 copia conforme della suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva originale:

fogli 2                      a Euro 16,00                      = Euro                      32,00

diconsi Euro trentadue/00 posti a carico del soccombente indicato in decisione.

ROMA,    06/02/2017

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
ASOLE MANUELA

*Manuela Asole*

